

Acquisto pc per la DaD: come procedere in caso di inadempimento del fornitore?

Data: 14/05/2020

Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria

Argomenti: [Acquisti/forniture/contratti:](#) [ditta](#) [aggiudicataria](#)
[inadempiente](#)

Keywords:

[#pbb](#) [#comodato](#) [#consegna](#) [#acquisto](#) [#fornitore](#) [#mepa](#) [#recedere](#) [#deroga](#) [#contratto](#) [#consip](#) [#inadempimento](#)

Domanda

Buongiorno,

il nostro Istituto per l'acquisto di n. 4 pc per la didattica a distanza ha proceduto come segue:

1. consultazione Consip e individuazione fornitore ipotetico A
2. fonogramma e mail fornitore A che non garantisce pronta consegna per problematiche Cina
3. determina di affidamento diretto in Mepa con fornitore B
4. ordine Mepa fornitore B
5. comunicazione Corte dei conti per salto Consip

A distanza, il fornitore B non ha rispettato i termini di consegna indicati nell'ordine (consegna entro 15 giorni, non richiesto penali) e temiamo ulteriori ritardi.

Il fornitore B propone pc in comodato.

Possiamo recedere dal contratto ma è necessario ritornare in Consip e ripercorrere precedente iter?

Possiamo accettare i pc in comodato?

Oppure ci conviene attendere consegna seppur tardiva?

Cordiali saluti.

Risposta

È possibile recedere dal contratto se l'inadempimento dell'impresa A è qualificabile come grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.: dovrà quindi essere specificato l'interesse e l'importanza della scuola al puntuale adempimento della prestazione.

Accettare i PC in comodato significa non risolvere il contratto. Ed infatti, accettando il comodato del PC, la scuola sta dicendo all'impresa A che gli è permesso eseguire la prestazione principale in ritardo (ossia la consegna dei PC oggetto del contratto di acquisto), a condizione che nelle more della consegna vengano messi a disposizione della scuola PC in comodato, che saranno da riconsegnare al momento della consegna dei pc oggetto del contratto di acquisto.

In altri termini, la scuola sta chiedendo all'impresa A di adempiere al contratto, e non di recedere dal contratto.

Se si opta per la risoluzione del contratto, si dovrà procedere ad una nuova consultazione di Consip in quanto la procedura che si instaura sarà nuova e diversa da quella precedente. È possibile, tuttavia, velocizzare questa fase procedimentale in quanto, verosimilmente, non sono cambiate le condizioni del mercato Consip.

Si sottolinea peraltro che in questo particolare momento storico, sono state adottate diverse misure che agevolano le scuole nell'acquisto di strumentazione informatica, anche in deroga ai principi in materia di attività negoziale pubblicitaria.

Ci si riferisce in particolar modo alle disposizioni previste nel d.l. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella L. 27/2020, al cui art. 120 comma 3 dispone che: "3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Non pare che la disposizione richiamata, specie in quest'ultima parte, stia ampliando le possibilità di deroga alla verifica e al ricorso agli acquisti su Consip, che restano quelli di cui alla finanziaria del 2015 art. 1 comma 510 (è possibile procedere a d acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno

dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali).

Le deroghe introdotte dal d.l. 18/2020 sono solo alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, non anche a quelle contenute in leggi connesse allo svolgimento delle pubbliche gare.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.